

3.

Rileva il decidente che l'art. 19 CCII abilita l'imprenditore che ha dato abbrivio a procedura di composizione negoziata ex artt. 12 e ss. CCII a presentare richiesta di concessione di provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative e ciò quale strumento ulteriore rispetto alle misure protettive ex art. 18 CCII aventi analoga destinazione finalistica.

Nulla, poi, esclude che, laddove necessaria in relazione a detto scopo, anche la misura cautelare possa avere il medesimo contenuto della misura protettiva come tipizzato dall'art. 18 comma 3 CCII nel momento in cui questa, per decorso del lasso temporale massimo di duecentoquaranta giorni -predicato dal comma 5 dell'art. 19 CCII- abbia cessato di avere efficacia.

L'unico limite d'ordine temporale deve essere ravvisato in quanto previsto al riguardo dall'articolo 8 CCII che determina nel massimo di un anno la *'durata complessiva delle misure protettive'*.

3.a

Muovendo dalla corretta lettura del sistema normativo di riferimento va, al riguardo, osservato che la disciplina compendiata nel codice della crisi e dell'insolvenza in punto di misure protettive e cautelari (principalmente gli articoli 8, 18, 19, 54 e 55) è effetto dell'innesto, sul previgente impianto, delle disposizioni dettate dal d. l.vo 17 giugno 2022 n. 83 recante *'modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)'*, segnatamente dagli articoli 7 comma 2, 6 comma 1 e 13 comma 1.

La fonte eurounitaria prescriveva, agli stati membri, il recepimento nei relativi ordinamenti domestici di specifici principi nella materia della crisi d'impresa e, tra essi, quanto agli strumenti di tutela del debitore, la possibilità di giudiziale sospensione delle azioni esecutive ma per una durata predeterminata nelle relative scadenze, intermedie e massima finale, e ciò *'al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori'* e auspicando che *'nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi'* (in tal senso il *'considerando'* n. 35).

In attuazione di tali statuizioni programmatiche l'articolo 6 della direttiva demandava, quindi, agli stati membri, di prevedere, in favore del debitore, la possibilità di *'beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione'* e, ai fini che interessano la presente sede decisionale, sotto il profilo temporale, di contenere in un *'massimo di quattro mesi'* la *'durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali'* e indicando nel termine massimo di *'dodici mesi'* la *'durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi'*.

Tali prescrizioni sono state tradotte, nel diritto interno, con le richiamate disposizioni collocate oltre che nel contesto della procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e del procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche tra i *'principi generali'* di cui al capo II del titolo I del CCII.



Tra esse, in particolare, l'articolo 8 CCII che, nello stabilire in dodici mesi *'la durata complessiva delle misure protettive'* ha, così, fatto propria la regola transnazionale che richiedeva limite di tale natura, tenuto conto che le misure protettive, per contenuto tipico, si sostanziano nel divieto, per i creditori, di dare avvio o prosecuzione ad azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività d'impresa.

Tale lettura delle norme positive domestiche, coerente con la relativa sistematica, deve, poi, ritenersi necessitata poiché imposta dall'obbligo, per il giudice nazionale, di attuarne un'esegesi conforme alla fonte superiore unionale cui quella interna ha dato attuazione (v. in tema di c.d. interpretazione conforme, *ex plurimis*, Cass. 27.07.2022 n. 23495 e Cass. 3.11.2020 n. 24325).

3.b

Pertanto, nella formulazione dell'articolo 8 CCII deve ravvisarsi, a livello di legislazione interna, l'affermazione del limite temporale massimo annuale, di enunciazione comunitaria, entro il quale, in favore dell'imprenditore interessato ad un procedimento di risoluzione della crisi della propria impresa, può essere disposta la sospensione delle azioni esecutive e cautelari intraprese in suo danno.

Ciò conduce, in conseguenza, ad escludere che l'ulteriore ampliamento diacronico di tale limite legale possa essere ottenuto attraverso una misura cautelare presentata per il conseguimento di tale finalità una volta decorso il termine massimo di durata, poiché ciò sostanzierebbe, all'evidenza, una forma di abuso della fruizione della cautela in quanto diretta al perseguimento di fini non consentiti.

Né, poi, tale protrazione potrebbe ritenersi, in ipotesi, giustificata perché, come pure è stato sostenuto, sarebbe rimessa al giudice della cautela ogni valutazione prudenziale circa i tempi della proroga sì da contemperare i contrapposti interessi delle parti.

Si tratterebbe, comunque, di decisione giurisdizionale che interverrebbe in violazione di una norma di legge e, inoltre, frusterebbe la finalità, prefissa in sede comunitaria, di perseguire la *'certezza del diritto'* (in tutti gli stati membri) con l'imposizione di un limite legale massimo di durata della sospensione e ciò in contrapposizione e superamento del precedente sistema che vedeva il c.d. *automatic stay* ininterrottamente protratto dal deposito della domanda di abbrivio dello strumento di risoluzione della crisi e sino alla definizione del relativo procedimento (art. 168 l. fall.).

4

In forza delle riportate argomentazioni motive, in punto di ammissibilità della proposta istanza cautelare non si riscontra limite ostativo alcuno.

4.a

Procedendo alla valutazione del merito della richiesta e, quindi, al riscontro della funzionalità della auspicata cautela alla prosecuzione delle trattative e al perseguimento del risanamento aziendale quale epilogo della intrapresa procedura di negoziazione deve conferirsi primaria rilevanza a quanto riferito dall'esperto in occasione dell'udienza di comparizione parti. L'esperto, dott. Riccardo Tiscini, come riportato a verbale d'udienza, ha dato atto che il confronto dialogico con le parti interessate ha avuto proficuo sviluppo che si è, al momento, assestato con la prospettazione, da parte della società debitrice, di aumento di capitale tramite l'afflusso di risorse esterne e su tale ipotesi il ceto creditorio bancario sta operando le relative valutazioni; nel contempo ha dato evidenza alla preferibilità della negoziazione per il conseguimento di risultati soddisfatti per i creditori



